

N. R.G. 748/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:

Dott. Ernesto Covini

Presidente

Dott.ssa Giulia Conte

Consigliere Estensore

Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli

Consigliere

nella causa di appello in epigrafe tra

Parte_1 , in qualità di erede di *Persona_1* (codice fiscale
C.F._1 , con l'avv. Pierluigi Alessandrini

Appellante

e

Controparte_1 (codice fiscale
P.IVA_1 , in persona della direttrice *pro-tempore*, con l'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Firenze

Appellato

e

Controparte_2
[...] - **siglabile** *Controparte_2* (codice fiscale *P.IVA_2*), in
persona del procuratore speciale *Controparte_3* , con l'avvocata Rossana Benvenuti

Appellata

introdotta

per la riforma della sentenza 7/03/2022 n. 631 del tribunale di Firenze e trattenuta in
decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/02/24, pronuncia la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sulle **conclusioni**, nel proseguo specificate, precisate dalle parti con note scritte
depositate telematicamente.

Persona_1 : "a) riformare in toto la sentenza gravata emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze n. 631/22 pubblicata in data 7.03.2022, RG 8793/2018, notificata in data 18.03.2022" e per l'effetto b) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto *Controparte_4* in ordine alla produzione del sinistro sopra descritto occorso in data 19 luglio 2015 alla sig.ra *Persona_1*, alla luce delle testimonianze e all'assenza totale del caso fortuito; c) condannare il *Controparte_4* a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro di cui è causa; d) conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale (danno biologico, morale e alla vita di relazione) conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, al pagamento della somma di € 300,000,00 (trecentomila/00) in considerazione dell'invalidità permanente ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata; e) accertare e dichiarare l'obbligo per *Controparte_2* a tenere indenne e manlevare il *Controparte_4*, in forza del contratto di assicurazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, si reitera richiesta di voler disporre CTU medico-legale onde accertare e valutare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla signora *Persona_1* in conseguenza del sinistro de quo, la durata della invalidità temporanea, assoluta e parziale, riferita all'interessata, nonché la misura e l'incidenza dei postumi permanenti sulla sua persona".

Controparte_1 : "Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto; in subordine, in caso di soccombenza, anche parziale, accertare e dichiarare l'obbligo per *Controparte_2* di tenere indenne l'Amministrazione convenuta e per l'effetto condannarla a pagare all'Amministrazione convenuta le somme che fosse essa eventualmente condannata a corrispondere alla parte attrice, in forza del contratto per assicurazione da responsabilità civile stipulato tra le parti. Con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio".

Controparte_2 : "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, in tesi rigettare l'appello proposto dalla Signora *Per_1* avverso la sentenza n. 631/2022 del Tribunale di Firenze, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. In ipotesi nella denegata e contestata ipotesi in cui il gravame proposto dovesse essere ritenuto anche solo parzialmente fondato, limitare la condanna della comparente Compagnia al pagamento della sola somma che risulterà provata e di

giustizia comunque inferiore a quanto richiesto ed in ogni caso per i rischi e nel limite dei massimali indicati nel contratto di assicurazione e con le franchigie e gli scoperti dallo stesso previsti".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra *Persona_1* (alla quale, in seguito alla sua morte in data 1/10/22, succedeva in corso di causa l'erede sig. *Parte_1*) impugnava la sentenza n. 631/22 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 7/03/22 e notificata il 18/03/22, che respingeva la sua domanda finalizzata al risarcimento del danno occorso per effetto di un sinistro avvenuto in Firenze il 19/07/15 all'interno del *Controparte_4*.

Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, premesso di essere gravemente ipovedente, aveva lamentato di essere caduta a causa di uno scalino non segnalato, mentre si trovava sul marciapiede perimetrale della corte interna del *CP_4* (precisamente nel punto adiacente alla scalinata ivi presente) e che, in virtù della consueta folla di gente che si accalcava per poter salire verso una mostra temporanea, la percezione del dislivello era oggettivamente impedita anche alle persone normovedenti; aveva aggiunto che gli addetti al museo le avevano riferito come quel dislivello avesse frequentemente costituito causa di cadute accidentali anche da parte di altri visitatori vedenti e che il pericolo in oggetto non risultava in alcun modo transennato né segnalato. Aveva quindi esposto che dalla caduta, causa di fortissimi dolori al fianco destro, alla testa, alle spalle, al braccio ed all'anca destra, erano derivate invalidità fisiche e psichiche, ovverosia gravi limitazioni funzionali in virtù di una frattura del femore destro e dell'interessamento dell'articolazione scapolo – omerale destra in persona già portatrice di protesi all'anca, nonché un disturbo da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Per questo, aveva citato in giudizio il *Controparte_4* ed *Controparte_2* assicuratore per la responsabilità civile di tale Ente, chiedendone la condanna solidale a risarcirle tutti i danni patiti.

I convenuti si erano costituiti, contestando la domanda: in merito all'*an debeatur*, avevano escluso che l'attrice avesse assolto all'onere d'individuare e provare il carattere potenzialmente offensivo del luogo del sinistro, in particolare dello scalino, ed anche che la medesima fosse caduta a causa di esso, attribuendo piuttosto la caduta alla sua disattenzione o comunque ad uno scivolamento. In merito al *quantum*, ne avevano sottolineato l'abnormità, anche in relazione a preesistenti patologie.

Controparte_2 aveva altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'azione diretta promossa dalla danneggiata nei suoi riguardi. Il *CP_4* [...] aveva chiesto, comunque, che tale assicuratore lo tenesse indenne per le somme che fosse eventualmente condannato a corrispondere all'attrice.

All'esito dell'assunzione delle prove testimoniali, il tribunale, premesso che la fattispecie rientrava nell'ambito della responsabilità oggettiva da cose in custodia, respingeva la domanda perché riteneva che, per effetto della laconicità, genericità e contraddittorietà delle testimonianze raccolte, l'attrice non aveva assolto all'onere della prova, che le faceva carico, di dimostrare il fatto storico, non ritenendo fosse emersa "*prova certa della dinamica ovvero delle effettive modalità di verifica del fatto*", ed in particolare essendo rimasta dubbia la relazione tra lo scalino non segnalato e la caduta. Compensava integralmente le spese di lite sull'assunto che tale scelta dovesse ritenersi equa e congrua poiché l'azione non era stata intentata in modo arbitrario, alla luce del fatto che l'attrice era realmente caduta ed aveva riportato lesioni.

La sig.ra *Per_1* impugnava la sentenza con **unico motivo**, articolato in più censure, tutte relative all'errato apprezzamento delle testimonianze raccolte.

In particolare, censurava:

- 1) sia la valutazione, monca e parziale, delle dichiarazioni rese dal sig. *CP_5* [...] sia l'esclusione della loro rilevanza ai fini del decidere;
- 2) la parziale ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal sig. [...] *Tes_1* .
- 3) l'errata analisi della testimonianza della dipendente del museo, sig.ra *Tes_2* [...] *i* .
- 4) l'omessa interpretazione semantica e sistematica delle dichiarazioni scritte della sig.ra *Parte_2* .

Gli appellati si costituivano in giudizio, sostenendo l'illogicità dell'approdo interpretativo proposto dall'appellante e la correttezza del vaglio delle testimonianze da parte del tribunale, e ribadendo gli argomenti già spesi in primo grado. Entrambi chiedevano la reiezione del gravame; il *CP_1* chiedeva anche la condanna della sig.ra *Per_1* alla refusione delle spese di ambedue i gradi del giudizio (senza tuttavia proporre appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese del primo grado).

Era quindi fissata udienza cartolare ex art. 281 *sexies* c.p.c. per la data dell'8.2.2024 e poi, con ordinanza del 13.2.2024 a sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevato che si ponevano questioni di compatibilità della decisione a seguito di trattazione orale con l'attuale formulazione dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 *quinquies*, con termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (perché già le parti avevano già usufruito degli antecedenti termini per note).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., il danno dev'essere provocato dalla cosa, vuoi perché intrinsecamente pericolosa, vuoi per l'insorgenza in essa di agenti dannosi; la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, il cui contegno può assumere effetto liberatorio totale - qualora abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso - o parziale - qualora costituisca un ulteriore contributo utile nella produzione del danno.

In particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (così da ult. Cass. 27/04/2023 n. 11152).

Il danneggiato è dunque onerato di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso; assolto tale onere, spetta al custode dimostrare il caso fortuito.

Alla luce di tale premessa in diritto, l'appello è fondato, posto che una corretta lettura delle prove orali e documentali offerte dell'appellante - non smentite dalle prove offerte dagli appellati - porta ad affermare che l'infortunata cadde proprio a causa dello scalino presente nel cortile interno del CP_4 e che il tribunale non ha correttamente valutato gli elementi istruttori, anche indiziari, emersi nel corso del giudizio.

Invero, diversamente da quanto affermato dal primo giudice (*"non v'è prova certa della dinamica ovvero delle effettive modalità di verifica del fatto, il che implica, evidentemente, che non sia provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso"*), alla prova della dinamica della caduta e del suo nesso con lo scalino museale si può e si deve approdare.

Secondo il tribunale - sebbene sia pacifico che la *Per_I* è caduta nel chiostro del [...] *CP_4*, dunque all'interno di un luogo posto sotto la custodia del convenuto - non vi sarebbe prova certa che la caduta sia stata causata da uno scalino, perché:

- della deposizione del teste *Controparte_5* non si dovrebbe tener conto, posto che il medesimo aveva chiarito di aver solo sentito il rumore della caduta e di non aver visto l'attrice cadere;
- il teste *Testimone_I* - sebbene avesse riferito di aver visto la signora *Per_I*, che si trovava nella zona rialzata, *"cadere giù e battere la testa"*, precisando che la caduta si era verificata laddove si vedevano le panche (all'epoca non presenti)

nelle foto allegate alla produzione attorea come doc. N. 2, dal lato in cui si trovava l'uscita di sicurezza, su Via Ghibellina, ovvero qui:



- tuttavia non aveva chiarito la dinamica del sinistro, non evidenziando se la danneggiata era caduta in avanti, all'indietro o di lato e, soprattutto, l'esatta relazione tra la caduta e lo scalino;
- la teste *Testimone_2*, indicata da parte convenuta, aveva dichiarato *"non sono certa che sia caduta da uno scalino. Mi sembra che sia caduta a metà tra lo scalino e la parte centrale"*;
- la dichiarazione scritta, allegata come doc. 1 alla produzione attorea e resa in sede stragiudiziale da tale *Parte_2*, non solo era laconica, ma contrastava con le altre, posto che con essa la *Parte_2* affermava di aver visto *Persona_1* inciampare contro il gradino e cadere, di talché se ne doveva desumere che la *Per_1* al momento della caduta fosse al di sotto dello scalino, nella parte bassa, e non nella parte alta come dichiarato dagli altri testi.

Tale valutazione delle emergenze istruttorie non è condivisibile; in realtà, se le complessive deposizioni si leggono come tessere di un puzzle, armonizzandole tra loro, emerge la prova che la *Per_1* cadde giù dallo scalino, all'indietro, battendo la testa.

Intanto, sicuramente la *de cuius* non è inciampata in avanti: il referto del pronto soccorso (v. doc. 3 *Per_1* fa riferimento, oltre alla frattura femorale, ad un trauma cranico, senza alcun riferimento ad ecchimosi del volto, ciò che lascia intendere che la paziente batté la

parte posteriore-laterale della testa; parimenti, nessuno dei testi riferisce di lesioni al viso.

Tanto il teste *CP_5* quanto il teste *Tes_1* (sentiti all'udienza del 22.9.2010), entrambi indifferenti, collocano la *Per_1* subito prima della caduta nella corte interna del museo, nella zona rialzata del camminamento, posta sul lato della scalinata, nei pressi dell'uscita di emergenza, riconoscendo nella foto mostrata loro (e sopra riportata) il teatro del sinistro; in tale immagine si apprezza *ictu oculi* la presenza di uno scalino che segue l'andamento del camminamento e lo separa dalla parte centrale della corte, posta leggermente più in basso.

CP_5 è vero che non vede la caduta, perché sta dando le spalle alla *Per_1* pure vicina a lui, ma sentendo il rumore si gira e vede la malcapitata sdraiata a terra, tramortita, in posizione che indica inequivocabilmente che la medesima è andata giù dal gradino.

Il teste *Tes_1* alla domanda sub cap. 4: "vero che mentre il gruppo si sistemava immediatamente dopo l'ingresso, la sig.ra *Per_1* cadeva per il dislivello creato da uno scalino", risponde: *è vero, ho visto Per_1 cadere giù e battere la testa*".

Tali deposizioni non sono smentite da quella della teste *Tes_2*, non fosse altro che perché lei stessa afferma di non avere alcuna certezza in merito alla dinamica dei fatti, di non ricordare nulla.

Passando, dunque, ad esaminare la dichiarazione scritta di *Parte_2* (v. doc. 3; il giudice di primo grado non ha proceduto alla sua escussione, pur essendo essa indicata come teste, ritenendo di limitare a due il numero dei testimoni sul cap. 4) - che costituisce prova atipica e ben può concorrere a ricostruire i fatti, unitamente agli ulteriori elementi di prova - si deve rilevare che, nonostante una scarsa padronanza terminologica della dichiarante, essa non smentisce, ma anzi avvalora quanto dichiarato da *CP_5* e *Tes_1*

Questo è il tenore: *"la sottoscritta Parte_2 [...] il giorno 19 luglio 2015 di mattina, mentre era in visita al Controparte_4 di Firenze con il gruppo della Organizzazione_1, stava percorrendo con il gruppo il colonnato del chiostro del museo, avendo davanti a sé la signora Per_1 che deambulava con il suo bastone per ciechi quando quest'ultima ha inciampato contro il gradino continuo da scendere che delimita il colonnato dalla zona centrale del chiostro, cadendo a terra e battendo la testa. Ricordo che il gradino non era segnalato da alcun dispositivo tattilo-plantare o sonoro o quant'altro."*

Ora, da tale dichiarazione s'evince intanto che sia la dichiarante che la *Per_1* erano sulla parte rialzata del chiostro, posto che stavano percorrendo il colonnato. Non solo, la *Parte_2* fa anche chiaro riferimento allo scalino "da scendere", e non da salire, il che

per deduzione logica fa ben capire che la sig.ra *Per_1* era al di sopra del gradino e non al di sotto; ciò che collima del resto con l'affermazione che era sotto il colonnato.

Si deve dunque ritenere che quando la *Parte_2* parla di inciampo nel gradino utilizza l'espressione in modo improprio, solo per significare che la *Per_1* non perse l'equilibrio da sola, ma appunto per la presenza dello scalino.

Peraltro, anch'essa fa riferimento al fatto che cadendo la *Per_1* batté la testa, laddove qualora fosse inciampata salendo il gradino avrebbe invece battuto il volto e probabilmente le mani.

Quindi, il complessivo quadro probatorio consente di ritenere dimostrata la dinamica descritta in citazione: la *Per_1* ipovedente, non s'accorse del gradino a scendere e cascò malamente giù, battendo la testa - nella parte latero-posteriore - e fratturandosi l'anca destra, dove già aveva subito un intervento di protesizzazione.

Accertato così che la *Per_1* cadde dallo scalino, ne consegue che lo scalino stesso fu la causa della caduta. Se già rientra nell'esperienza comune che un gradino, di per sé inerte e inoffensivo, diventa potenzialmente dannoso nel momento in cui non se ne percepisca la presenza e il piede non trovi il solido appoggio sottostante, si deve considerare che nel caso di specie un tale pericolo era certo e, per così dire, intrinseco, per una persona non vedente o gravemente ipovedente, com'era incontestatamente la sig.ra *Per_1*.

Benvero, come dichiarato dalla sig.ra *Parte_2* "il gradino non era segnalato da alcun dispositivo tattilo-plantare o sonoro o quant'altro"; lo stesso ente museale, che pur sapeva della visita di un gruppo di persone ipovedenti (v. mail del 6 e 9 giugno 2015 e deposizione della teste *Tes_3*), non nega di non aver adottato accorgimenti, almeno temporanei, a tutela dei visitatori, né segnalazioni tattili o sonore che permettessero l'orientamento e la riconoscibilità del luogo e della fonte di pericolo agli ipovedenti (come prescritto dall'art. 1, comma 2, lett c), D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), né, infine, di non aver dato disposizioni affinché il gruppo non si avvicinasse allo scalino.

Accertata la dinamica della caduta e il nesso causale con la *res custodita*, si deve dunque radicalmente escludere che ricorrano il caso fortuito o un concorso di colpa della danneggiata, non avendo il custode assolto al proprio onere probatorio al riguardo ed emergendo, anzi, la totale assenza di colpa nel contegno della *Per_1* che ospitata in un museo pubblico ben poteva confidare nella sicurezza dei luoghi.

L'incidente era, insomma, del tutto prevedibile, e ben prevenibile.

Va pertanto affermato l'*an debeatur* e rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento di una ctu medico-legale volta a quantificare (ormai "sulle carte") i postumi riportati dalla *Per_1* a seguito della caduta e la durata del periodo di malattia.

Si deve fin d'ora anche rilevare che per il debito risarcitorio che sarà acclarato all'esito dell'istruttoria il *CP_4* dovrà essere tenuto indenne da *Controparte_2*

Riguardo a tale obbligo dell'assicuratore, si deve preliminarmente rilevare che la *Per_1* che in primo grado aveva chiesto inammissibilmente la condanna solidale al risarcimento del danno in suo favore tanto del *CP_4* quanto di *Controparte_2* - senza tuttavia avere azione diretta nei confronti dell'assicuratore - in questo grado ha chiesto di "accertare e dichiarare l'obbligo per *Controparte_2* a tenere indenne e manlevare il *Controparte_4*, in forza del contratto di assicurazione".

Tale sua richiesta, tuttavia, è parimenti inammissibile, non solo perché nuova, in spregio all'art. 345 c.p.c., ma anche perché per tale domanda l'appellante difetta di legittimazione attiva.

Analoga domanda, tuttavia, è stata proposta anche dal *Controparte_4* ed [...] *CP_2* non ha contestato, né in primo grado né in appello, il rapporto *inter partes* e la copertura assicurativa, tra l'altro documentata dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (espressamente estesa anche ai visitatori degli immobili compresi nel Polo Museale).

Solo, l'assicuratore ha dedotto che la garanzia era prestata con gli scoperti, i limiti, i massimali e le franchigie ivi previste - che però non ha meglio specificato.

Dall'esame del contratto e delle allegate condizioni generali (v. doc. 5 assicuratore), peraltro, non emergono né franchigie né scoperti, ma solo la previsione di un massimale per sinistro e persona fissato in € 3.000.000.

Ne consegue che sussiste l'obbligo di *Controparte_2* di rilevare indenne il [...] *CP_4* nei limiti del danno che sarà accertato e liquidato all'esito dell'istruttoria (col solo vincolo del massimale di € 3.000.000, che evidentemente non v'è rischio che sia superato).

Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.

PQ.M.

La Corte di appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) In riforma della sentenza n. 631/22 del Tribunale di Firenze, dichiara la responsabilità del *Controparte_1* per i danni conseguenti la caduta oggetto di lite, occorso in Firenze, all'interno della corte del *Controparte_4*, in data 19/07/2015, ed *Controparte_2* tenuta a rilevare indenne l'assicurato;**
- 2) rimette la causa sul ruolo per espletare ctu medico-legale sulla persona della sig.ra *Persona_1*, come da separata ordinanza;**

3) riserva alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27.3.24, su relazione della Consigliera Giulia Conte.

**La Consigliera Rel. Est.
Dott.ssa Giulia Conte**

**Il Presidente
Dott. Ernesto Covini**

